



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda Civile - Crisi di Impresa e procedure concorsuali

Il giudice designato,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 746/2024 R. G. promossa

DA

Letto il ricorso ex art. 67 CCII depositato in data 5.6.24 con il quale

hanno chiesto di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti familiare ex art. 66 e ss CCII, in quanto trattasi di membri della stessa famiglia (madre e figlio), conviventi. In particolare . è sposata con in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato . invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% a causa di ritardo mentale grave accertato" (v. relazione), per cui la madre, qui ricorrente, è stata nominata amministratrice di sostegno del figlio; **richiamato**, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII depositato in data 10.6.24; **considerato** che il piano proposto prevede a fronte dell'esposizione debitoria (pari alla somma di euro 107.006,41) un attivo disponibile proveniente "da quote delle entrate future, detratto quanto necessario per vivere. Dato il reddito familiare, pari a circa euro 4.600, 00 al mese e le spese di sostentamento pari a circa 3.100,00 al mese i ricorrenti possono mettere a disposizione tutti i mesi la somma di euro 1.500,00 per un totale di euro 18.000,00 all'anno" (cfr. relazione OCC) ; che la durata del piano è sei anni e che l'attivo messo a disposizione comporterà il pagamento integrale dei creditori, compresi gli interessi. Inoltre è previsto "il pagamento dei chirografari non prima del decorso dei 5 anni, dovendo destinare le risorse ottenute nel primo quinquennio al pagamento dei crediti di natura prededucibile e privilegiata" (cfr.

relazione pag. 11);

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che l'OCC ha provveduto poi alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, sicchè non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concordata, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

considerato che l'OCC, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica al piano nei termini ed ai sensi dell'art. comma 6 CCII, rilevandosi come superflua ogni ulteriore audizione del debitore;

ritenuto che ricorrono i presupposti per omologare il presente piano, avendone verificata l'ammissibilità e la fattibilità;

P.Q.M.

1. **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
con l'assistenza ed ausilio dell'OCC
2. **dispone** che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
3. **dispone** la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza in apposita area del sito internet del Tribunale di Milano, www.tribunale.milano.it, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente, oscurando i dati sensibili del debitore ricorrente e/o che involgono il diritto alla riservatezza di terzi estranei;
4. **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi;
5. **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
6. **dichiara** chiusa la procedura;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente,
nonché al Gestore della crisi

Milano, 18/02/2025

Il Giudice Designato

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA